



**Nuovo Villaggio**  
Società Cooperativa Sociale

*Modello di organizzazione e gestione  
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.*

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE  
DECRETO LEGISLATIVO  
8 GIUGNO 2001 N. 231 E S.M.I.**

1

Edizione 1						
Revisione	0	1	2	3	4	5
Data della delibera del CdA	16.12.2016	10.2017				
Causale	Prima Emissione	Prima Revisione				



## INDICE

### Sommario

INDICE .....	
I.PARTE	
GENERALE.....	
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	
2. ATTIVITA' DI CITTÀ NUOVO VILLAGGIO .....	
3. DEFINIZIONI.....	
4. STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO .....	
4.1 CARATTERI GENERALI .....	
4.2 STRUTTURA OPERATIVA DEL MODELLO .....	
4.3 DESTINATARI .....	
5. SISTEMI DI CONTROLLO E VERIFICA SULL'EFFICACIA DEL MODELLO.....	
5.1 ORGANO DI VIGILANZA .....	
5.2 COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA .....	
5.3 ATTIVITA' DELL'ORGANO DI VIGILANZA .....	
5.4 REVOCA, RINUNCIA E DIMISSIONE DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI VIGILANZA .....	
6. GESTIONE DEL PERSONALE NELL'OTTICA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE.....	
6.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE .....	
6.2 GESTIONE DI COLLABORATORI ESTERNI .....	
6.3 OBBLIGHI DI VIGILANZA .....	
7. REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE A CARATTERE GENERALE .....	
7.1 COMPORAMENTI DA TENERE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI.....	
7.2 COMPORAMENTI DA TENERE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' SENSIBILI RISPETTO AI REATI SOCIETARI.....	
7.3 COMPORAMENTI DA TENERE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' SENSIBILI RISPETTO A OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE COMMESSE IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIFORTUNISTICA E DI TUTELA DELL'IGIENE E SALUTE SUL LAVORO .....	



*Modello di organizzazione e gestione  
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.*

- 8. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANO DI VIGILANZA .....
- 9. SISTEMA DISCIPLINARE .....

  - 9.1 SANZIONI PER I DIPENDENTI .....
  - 9.2 SANZIONI PER I PREPOSTI.....
  - 9.3 SANZIONI PER I DIRIGENTI.....

- 10. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE  
PRESCRIZIONI DEL MODELLO.....

  - 10.1 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI .....
  - 10.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI.....
  - 10.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI .....
  - 10.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI VIGILANZA ....

- 11. VERIFICHE PERIODICHE.....

II. PARTE SPECIALE

1 I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- 1.1 DESCRIZIONE DEI REATI RILEVANTI E MAPPATURA DEI  
RISCHI.....
- 2. I REATI  
SOCIETARI.....

  - 2.1 DESCRIZIONE DEI REATI RILEVANTI E MAPPATURA DEI  
RISCHI.....

- 3. I REATI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL  
LAVORO.....

  - 3.1 DESCRIZIONE DEI REATI RILEVANTI E MAPPATURA DEI  
RISCHI.....
  - 3.2 COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DAL PERSONALE DI NUOVO VILLAGGIO
  - 3.3 PROCEDURE E COMPORTAMENTI  
SPECIFICI.....
  - 3.4 ATTIVITA' DELL'ORGANO DI  
VIGILANZA.....

ALLEGATO I - I "REATI PRESUPPOSTO" DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA  
DEGLI ENTI PREVISTI DAL  
DECRETO.....



## PARTE GENERALE

### 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, in seguito “**Decreto**”) ha introdotto un nuovo concetto di responsabilità amministrativa degli enti (in sede penale).

Questo concetto viene applicato per alcune categorie di reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente stesso o da persone sottoposti alle direttive di questi ultimi.

Rispetto all’originaria formulazione, nel tempo il decreto è stata ampliato ed integrato inserendo una serie di nuovi reati e ad oggi ricomprende:

- i reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio;
- i reati informatici e di trattamento illecito di dati;
- i reati di criminalità organizzata;
- i reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- i reati di turbata libertà dell’industria e del commercio;
- i reati societari;
- i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
- i reati di mutilazione degli organi genitali femminili;
- i reati contro la personalità individuale;
- i reati e di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato ed i relativi illeciti amministrativi;
- i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di beni, denaro ed altra utilità di provenienza illecita;
- i reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- i reati transnazionali;
- l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Non tutti i reati sopra descritti sono applicabili alla realtà di Nuovo Villaggio società cooperativa sociale (in seguito “**Nuovo Villaggio**”) proprio in relazione alla propria specificità e settorializzazione. Una descrizione generale delle attività è riportata più avanti nel testo, mentre un’ analisi specifica viene riportata in singole schede allegate al presente documento, dove vengono riportate con precisione attività e gestione delle stesse al fine di evitare reati.

Il Decreto, così come è formulato, prevede a carico degli enti interessati:

- i) sanzioni pecuniarie,
- ii) sanzioni interdittive,
- iii) confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato,
- iv) pubblicazione della sentenza di condanna.



## *Modello di organizzazione e gestione* *Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.*

Le sanzioni pecuniarie si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica. La loro determinazione avviene secondo un meccanismo basato su “quote” che si articola in due fasi:

1. il giudice fissa l'ammontare del numero delle quote che non deve essere mai inferiore a cento né superiore a mille (in base alla valutazione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, di condotte riparatorie e riorganizzative dopo la commissione del reato);
2. l'organo giurisdizionale determina il valore monetario della singola quota.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività, che comporta la chiusura della cooperativa o di un suo ramo;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali all'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, comporta il blocco delle entrate dell'ente, con l'esclusione dei contratti necessari per ottenere le prestazioni di un servizio pubblico necessario al normale svolgimento dell'impresa;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e la revoca di quelli già ottenuti o il divieto di pubblicizzare beni o servizi, comportano quasi una totale assenza di occasioni di profitto per l'ente.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, se l'ente ha tratto dal reato un profitto di un certo rilievo e il reato è stato commesso da un soggetto in posizione apicale o da un soggetto sottoposto alla direzione dei primi, a causa di gravi carenze organizzative. Si applicano inoltre in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive non si applicano se la sanzione pecuniaria è in formula ridotta.

Le sanzioni interdittive vengono comminate secondo i principi di proporzionalità, idoneità e gradualità. La proporzionalità richiama i criteri previsti per le sanzioni pecuniarie, quindi il giudice sceglie la sanzione interdittiva a seconda della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, delle condotte riparatorie e riorganizzative dopo la commissione del reato.

L'idoneità evidenzia come la sanzione interdittiva deve essere scelta in modo da prevenire il tipo di illecito commesso, consentendo anche un'applicazione congiunta di più sanzioni.

La gradualità, invece, fissa la sanzione interdittiva massima, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, che deve essere applicata dal giudice solo se le altre risultano essere inadeguate.

Le sanzioni interdittive non si applicano nel caso in cui il fatto venga commesso nel prevalente interesse della persona fisica o se il danno patrimoniale è stato particolarmente tenue. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

L'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività può essere applicata se l'ente ha tratto dal reato un profitto di un certo rilievo ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.



## ***Modello di organizzazione e gestione*** ***Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.***

Il giudice, inoltre, può applicare all'ente in via definitiva la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o del divieto di pubblicizzare beni o servizi, quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Infine in caso di impresa illecita, ossia un'organizzazione con l'unico scopo di consentire o agevolare la commissione di reati, deve essere sempre applicata l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

La confisca consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. La confisca viene disposta con la sentenza di condanna.

La pubblicazione della sentenza di condanna, infine, può essere inflitta quando all'ente è applicata una sanzione interdittiva ed è attuata attraverso l'affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale, nonché mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia della sentenza stessa.

Presupposto per la determinazione della responsabilità dell'ente è la commissione di determinati reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonoma finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa, cosiddetti "soggetti apicali";
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla precedente categoria, cosiddetti "soggetti subalterni".

La distinzione tra le due categorie di soggetti riveste indubbia rilevanza, in quanto ne deriva una diversa graduazione di responsabilità dell'ente coinvolto, nonché una differente previsione dell'onere della prova: nel caso di reati commessi da soggetti apicali sussiste in capo all'ente una presunzione di responsabilità determinata dalla circostanza che tali soggetti esprimono e rappresentano la *governance* dell'ente stesso e, quindi, la sua volontà e azioni esteriori.

Il Decreto tuttavia esclude qualsiasi responsabilità della persona giuridica, e quindi qualsiasi sanzione, laddove si ravvisi una adeguata attività di prevenzione e di vigilanza da parte dell'ente.

Più precisamente, in caso di reato commesso da soggetti posti in posizione apicale, l'ente è chiamato a dimostrare:

1 l'adozione e l'efficace attuazione, prima della commissione del reato, di un modello di organizzazione e di gestione ("Modello"), quale ambisce ad essere quello descritto nel presente atto, idoneo a svolgere, secondo i criteri normativi applicabili, adeguata azione preventiva rispetto alla commissione dei reati della specie di quello verificatosi (fattore 1);

2 la nomina e l'operatività di un precisato organismo dell'ente (c.d. Organo di Vigilanza, in seguito "ODV") dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, intento a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del predetto modello di organizzazione e gestione e di curare il suo aggiornamento (fattore 2) (per gli enti, ivi comprese le società, di piccole dimensioni i compiti dell'Organo di Vigilanza possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente).

E' evidente che i due fattori citati devono presentare precisi requisiti di effettività e funzionalità interna, senza i quali la loro messa in funzione risulterebbe vana ai fini della protezione in oggetto.

Per ciò che attiene il rapporto tra soggetti c.d. apicali e modello, è importante sottolineare come nel caso concreto l'ente deve altresì, al fine di andare effettivamente esente da responsabilità, dimostrare in giudizio, nel caso di azione avversa: (i) che nel commettere il reato costoro si sono volontariamente e fraudolentemente sottratti alle prescrizioni contenute nel modello (fattore 3); (ii) che non vi è stata omessa o insufficiente sorveglianza da parte dell'ODV (fattore 4).





**Nuovo Villaggio**  
Società Cooperativa Sociale

## *Modello di organizzazione e gestione* *Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.*

7

Per entrambi i primi due fattori costitutivi del modello si impone quindi una piena dimostrazione di concreta operatività, anche in via di fatto. Per i restanti fattori, invece, risulteranno decisive le circostanze reali del fatto di reato, in relazione a cui non è concepibile alcuna misura preventiva.

Relativamente ai soggetti non apicali, è invece la pubblica accusa a dover provare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, ma la presenza di un idoneo modello di organizzazione consente di escludere in radice ogni forma di responsabilità amministrativo-penale dell'ente.

Il Decreto definisce le esigenze minime del Modello che deve comprendere:

- l'individuazione delle attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti;
- la previsione di protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Nel prosieguo si darà compimento ad ognuno di questi punti.

## **2. ATTIVITA' DI NUOVO VILLAGGIO**

Nuovo Villaggio, società cooperativa sociale di tipo A, nata nel 1993 per impulso di: ACLI, MOVI, Associazione Unica Terra, Associazione Popoli Insieme offre servizi in ambito socio-lavorativo e servizi integrati per l'housing sociale ad enti pubblici o privati e ai cittadini.

Nel tempo la cooperativa ha ampliato la gestione e la proprietà di unità abitative, le attività e i servizi offerti. Ad oggi la Cooperativa conta 13 dipendenti

Attività: contrasto al disagio abitativo delle fasce deboli; servizi alla persona volti al raggiungimento dell'autonomia, integrazione tra diverse culture.

Nuovo Villaggio è un ente accreditato dalla Regione Veneto per i servizi al lavoro.

Le finalità di Nuovo Villaggio sono:

- a) permettere all'utente di acquisire le capacità necessarie per attuare in modo autonomo ed efficace un progetto personale di realizzazione professionale;
- b) accompagnare e supportare l'utente durante il suo iter di inserimento nel mondo del lavoro, cercando di stabilire un proficuo incontro tra l'utente stesso, le imprese e i servizi del territorio.

Gli interventi si realizzano attraverso la valutazione del caso individuale, l'elaborazione di un progetto personalizzato di accompagnamento al lavoro e l'attivazione di misure di sostegno all'inserimento lavorativo. Il target al quale Nuovo Villaggio si rivolge è costituito da persone in disagio abitativo e lavorativo con capacità di recupero della propria autonomia economica e sociale





**Nuovo Villaggio**  
Società Cooperativa Sociale

## *Modello di organizzazione e gestione*

### *Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.*

### 3. DEFINIZIONI

Le definizioni che seguono si riferiscono a tutte le parti del Modello, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute in capitoli specifici del Modello stesso.

**Consiglio di Amministrazione:** organo amministrativo di Nuovo Villaggio

**Aree a Rischio:** le aree di attività di Nuovo Villaggio nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati (cfr infra), nello specifico: area sicurezza sul lavoro, area rapporti con la pubblica amministrazione.

**CCNL:** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato da Nuovo Villaggio (CCNL delle cooperative sociali).

**Codice Etico:** il codice etico adottato da Nuovo Villaggio e relativi aggiornamenti.

**Collaboratori Esterni:** tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire i Consulenti, i Partner (cfr infra) e i Fornitori (cfr infra).

**Consulenti:** i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Nuovo Villaggio in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

**Destinatari:** gli Esponenti della Cooperativa (cfr infra) e i Collaboratori Esterni.

**Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato.

**Ente/i:** entità fornite di personalità giuridica o società o associazioni, anche prive di personalità giuridica.

**Esponenti della Cooperativa:** amministratori, sindaci, preposti, Organo di Vigilanza e dipendenti di Nuovo Villaggio.

**Fornitori:** i fornitori di beni e servizi di Nuovo Villaggio.

**Linee Guida:** le procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese ("PMI") approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro nella seduta del 27/11/2013 e recepite, ai sensi dell'articolo 30 comma 5bis del D.Lgs n. 81/2008, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del 13/02/2014.

**Modello:** il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Nuovo Villaggio ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

**Organi Sociali:** il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei soci, il Revisore Unico i loro componenti.

**Organismo di Vigilanza o ODV:** l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

**P.A.:** la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.

**Partner:** le controparti contrattuali con le quali Nuovo Villaggio mette in essere una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, consorzio, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare nell'ambito delle Aree a Rischio.

**Pubblici Ufficiali:** ai sensi dell'art. 357 cod. pen. "sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

**Reati:** le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

**Responsabile Interno:** soggetto al quale viene attribuita, con nomina del Consiglio di Amministrazione, la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree a Rischio.





## 4. STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

### 4.1 CARATTERI GENERALI

Nuovo Villaggio è convinta che l'adozione del Modello secondo lo schema previsto del Decreto possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di Nuovo Villaggio, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti idonei a prevenire il rischio di commissione di reati.

Fanno parte del presente Modello i seguenti strumenti e documenti già in essere nella cooperativa:

- Organigramma della cooperativa, diffuso a tutti, che illustra l'organizzazione interna di Nuovo Villaggio con individuazione dei livelli gerarchici e/o funzionali;
- Deleghe, nomine e procure, poste in essere per permettere una operatività più efficiente alle strutture interessate e che dotano i responsabili di riferimento dei necessari poteri per lo svolgimento delle attività assegnate.
- Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e delle relative misure di prevenzione e protezione.
- Documento Programmatico sulla Sicurezza, redatto ed aggiornato secondo le prescrizioni del D.lgs. 196/03 – T.U. in materia di protezione dei dati personali.

Le due regole cardine alla luce delle quali è stato elaborato il Modello si estrinsecano in:

1. principio della separazione dei ruoli;
2. un sistema di “tracciabilità” delle scelte, cioè la possibilità di ricostruzione delle sorgenti decisionali delle stesse (mediante apposite evidenze documentali);

Vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo e ne cura il suo aggiornamento, un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Attraverso l'adozione del Modello, Nuovo Villaggio intende perseguire le seguenti finalità:

- rendere noto a tutto il proprio personale e a tutti coloro che collaborano con Nuovo Villaggio che la cooperativa condanna condotte contrarie a leggi, regolamenti, norme di vigilanza o comunque in violazione della regolamentazione anche solo interna e dei principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui Nuovo Villaggio si ispira;
- informare il proprio personale e i collaboratori e partner esterni delle sanzioni amministrative applicabili nel caso di commissione di reati;
- assicurare, per quanto possibile, la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, nell'ambito della società mediante:
  - i) la mappatura e il controllo di tutte le Aree a Rischio;
  - ii) la formazione del personale alla corretta realizzazione dei loro compiti;
  - iii) l'istituzione di un sistema sanzionatorio interno per i casi di violazione del Modello stesso.

### 4.2 STRUTTURA OPERATIVA DEL MODELLO

Il presente Modello è composto da una “Parte Generale”, la presente, e da singole “Parti Speciali” predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto e considerate ragionevolmente configurabili rapportate alla realtà di Nuovo Villaggio. Si aggiunge come elemento allegato il Codice Etico.



**Nuovo Villaggio**  
Società Cooperativa Sociale

## *Modello di organizzazione e gestione* *Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.*

10

Le “Parti Speciali” sono elaborate sotto forma di schede che vanno ad analizzare i singoli reati previsti, e le modalità gestionali previste in Nuovo Villaggio.

Alla luce delle attività svolte, in sede di redazione del Modello, Nuovo Villaggio non ha ritenuto necessario:

- adottare iniziative relative ai reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, in quanto l'attività né direttamente né indirettamente è interessata a questo tipo di percorso (es. tipografia);
- predisporre una elaborazione specifica relativa ai reati transnazionali, in quanto Nuovo Villaggio non svolge attività fuori dal territorio italiano;
- individuare specifiche attività relativamente a possibili finanziamenti illeciti a scopi terroristici.

Nello specifico è invece stato riscontrato un potenziale rischio nelle seguenti aree di attività di Nuovo Villaggio:

- gestione degli adempimenti, delle comunicazioni, dei rapporti in particolare in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti da parte degli enti pubblici competenti o altre autorità amministrative;
- gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali ed assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori;
- gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, amministrativi, tributari ecc.) in tutti i gradi di giudizio;
- nomina dei professionisti esterni e coordinamento delle loro attività;
- gestione degli adempimenti in materia societaria;
- gestione delle attività che caratterizzano le Aree a Rischio con potenziali conseguenze in termini di sicurezza e salute dei lavoratori;

### **4.3 DESTINATARI**

Il Modello Organizzativo è indirizzato a tutto personale di Nuovo Villaggio, e in particolare a quanti si trovino a svolgere le attività relative alle Aree a rischio. Le disposizioni contenute nel Modello devono dunque essere rispettate sia dalle persone che operano in posizioni apicali sia dai lavoratori subordinati, opportunamente formati e informati dei contenuti del Modello medesimo, secondo le modalità indicate sotto.

La formazione ed informazione circa il Modello è data con modalità differenti a seconda del destinatario in essere.

Internamente, nei confronti dei dipendenti e collaboratori diretti di Nuovo Villaggio i principi ed i contenuti del Modello vengono divulgati mediante corsi, indicazioni ed informative, nelle modalità seguenti.

La formazione specifica è rivolta all'ODV, ai Responsabili Interni e ai preposti. Di tale formazione si tiene traccia con appositi verbali conservati dall'ODV.

Al personale dipendente, ai Collaboratori Esterni ed ai Partner che non hanno responsabilità dirette nelle Aree a Rischio verrà inviata una circolare interna con la quale si informa:

- dell'avvenuta approvazione del Modello;
- della possibilità per ciascun dipendente di consultare copia elettronica del Modello sul server della società: **Dati M > Nuovo Villaggio > A Generale > M.O.G.** o copia cartacea tenuta presso la sede della Società, nell'Ufficio servizi Abitativi.





## *Modello di organizzazione e gestione* *Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.*

Tale dichiarazione viene archiviata e conservata dall'Organismo di Vigilanza.

Le responsabilità, in termini generali e rinviando ai capitoli successivi, possono essere schematizzate secondo la seguente tabella riassuntiva:

Attività Principali	Soggetti Responsabili				
	Consiglio di Amministrazione	ODV	Preposti e funzionari	Dipendenti	Terze parti
Adozione del Modello	X				
Nomina dell'Organismo di Vigilanza e suoi membri	X				
Accettazione del Modello			X	X	X
Messa in atto delle regole e adempimenti previsti dal Modello	X	X	X	X	X
Comunicazione e diffusione del Modello	X	X	X		
Modifica/adequamento del Modello e relativa approvazione		X			
Segnalazione di qualsiasi atto/attività che potenzialmente sia causa di Reato	X	X	X	X	X
Aggiornamento e formazione continua sul Modello		X	X	X	



## **5. SISTEMI DI CONTROLLO E VERIFICA SULL'EFFICACIA DEL MODELLO**

### ***5.1 ORGANISMO DI VIGILANZA***

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, il quale, all'art. 6, lett. b, pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa che sia affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli, è stato individuato un Organismo di Vigilanza.

I soggetti che vanno a comporre l'ODV e la durata in carica del suddetto organismo sono individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

La cessazione dell'incarico dell'ODV per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'ODV è stato ricostituito.

A tal riguardo si precisa che le caratteristiche dell'ODV, ineliminabili ai fini di un'effettiva ed efficace attuazione del Modello sono considerate le seguenti:

- autonomia e indipendenza, fondamentali affinché l'ODV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. A tal fine, deve essere garantita l'indipendenza gerarchica dei membri dell'ODV grazie alla posizione elevata nell'organizzazione societaria degli stessi. L'ODV effettuerà un'attività di reporting direttamente al massimo vertice di Nuovo Villaggio. Inoltre, la composizione dell'ODV e la qualifica dei suoi membri deve essere tale da assicurare, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo, l'assoluta autonomia delle sue valutazioni e determinazioni;
- professionalità, necessaria per l'espletamento delle delicate ed incisive funzioni ad esso riconosciute;
- continuità di azione; a tal fine, l'ODV deve lavorare costantemente sulla vigilanza del rispetto del Modello e rappresentare un referente costante per tutto il personale di Nuovo Villaggio.

### ***5.2 COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA***

Quanto alla composizione dell'Organismo (su cui, in mancanza di una più precisa definizione legislativa, va registrata una mutevole successione di opinioni e di orientamenti fra i commentatori e nelle stesse associazioni di categoria), si è optato per una composizione mista fra soggetti interni ed esterni alla Società. Tutti i soggetti devono comunque essere privi di deleghe operative.

Nuovo Villaggio individua pertanto un organismo plurisoggettivo composto dalla figura dedicata al sistema di gestione integrato con attività di auditing interno, da un Responsabile Amministrativo e da un professionista esterno.

La sig.ra Monica Frizzerin, la figura dedicata al sistema di gestione integrato è già una figura indipendente dal sistema organizzativo complessivo, in quanto effettua le verifiche ispettive interne e possiede una maturata esperienza (senza funzioni dirette) in ambito sicurezza.

La scelta del rappresentante amministrativo, dott. Carlo Pizzati, si spiega con l'esigenza di un soggetto che conosca la specifica realtà della cooperativa e sia in grado di assolvere ai compiti di vigilanza imposti dalla normativa in ragione delle proprie specifiche competenze in campo amministrativo, contabile e finanziario.

Infine, la scelta di un professionista esterno, il dott. Francesco Tapparello, specializzato in materia economica e fiscale, libero da vincoli diretti con la società, è parsa la più idonea a dotare l'Organismo anche di questo tipo di competenza.



## ***Modello di organizzazione e gestione*** ***Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.***

### **5.3 ATTIVITA' DELL'ORGANO DI VIGILANZA**

All'ODV di Nuovo Villaggio è attribuita la facoltà di dare impulso all'applicazione del Modello, per assicurarne una corretta ed omogenea attuazione, ferma restando l'attribuzione delle responsabilità in capo ai singoli Responsabili Interni stabiliti in relazione all'organigramma e alle mansioni a ciascuno assegnate.

In particolare, sono riconosciuti all'ODV, nei limiti imposti da disposizioni di legge (ad esempio, per quanto riguarda la tutela della privacy), nonché in casi particolari e adeguatamente motivati, i seguenti poteri:

- potere di dare impulso alle attività di verifica (comprese attività di *auditing* interno ed esterno) e controllo nonché di applicazione del Modello;
- potere di proporre, sulla base delle verifiche di cui sopra, l'aggiornamento del Modello medesimo laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso;

Il compito principale dell'ODV di Nuovo Villaggio Sociale è quindi quello di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto;
- sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura della cooperativa, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni della società e alle novità legislative e regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all'ODV il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività resta comunque demandata alla direzione operativa ("*controllo di linea*");
- condurre ricognizioni dell'attività della cooperativa ai fini della mappatura aggiornata delle Aree a Rischio ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione per le diverse tipologie di reati;
- coordinarsi con i Responsabili Interni (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine, l'ODV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle Aree a Rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione sulla e della cooperativa che sia rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All'ODV devono essere inoltre segnalate eventuali situazioni dell'attività della cooperativa che possano esporre Nuovo Villaggio al rischio di reato;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello mediante l'ausilio delle strutture di controllo previste all'interno della cooperativa;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;



**Nuovo Villaggio**  
Società Cooperativa Sociale

## ***Modello di organizzazione e gestione Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.***

- coordinarsi con i Responsabili Interni per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.).

L'ODV elabora rapporti di carattere funzionale dei controlli e delle valutazioni effettuate. In particolare ogni anno l'ODV trasmette al Consiglio di Amministrazione un *report* scritto sull'attuazione del Modello presso Nuovo Villaggio.

### ***5.4 REVOCA, RINUNCIA E DIMISSIONE DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI VIGILANZA***

Ciascuno dei membri dell'ODV può rinunciare all'incarico motivando la propria decisione.

Nel pieno rispetto dei principi etici e comportamentali che costituiscono il fondamento del presente Modello, è altresì fatto obbligo a ciascuno dei membri dell'ODV di presentare le dimissioni dall'incarico e/o dall'organismo stesso nel caso in cui, a qualunque titolo, sopraggiungano cause di incompatibilità e/o impossibilità per l'effettuazione delle attività e l'esercizio delle proprie responsabilità e/o, comunque, in caso di conflitto di interessi.

L'ODV stesso, a maggioranza, può richiedere al Consiglio di Amministrazione la revoca della nomina di ciascun membro dell'ODV medesimo per fondati motivi o per evidente conflitto di interesse.

L'assenza ingiustificata di un componente dell'ODV a tre o più riunioni può comportare la revoca dall'incarico.

Il termine del contratto lavorativo tra il membro dell'ODV e Nuovo Villaggio normalmente comporta la revoca dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione può, ricorrendo a una giusta causa e fornendo adeguata motivazione, revocare la nomina di ciascun membro dell'Organo di Vigilanza, e/o può nominare nuovi membri dell'ODV.

Ogni variazione della composizione dell'ODV (nuove nomine e/o revoche delle nomine in corso) e conseguente riemissione del presente Modello deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere vincolante dell'ODV stesso. Tale parere deve essere riportato nel verbale della relativa assemblea.





## **6. GESTIONE DEL PERSONALE NELL'OTTICA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE**

La gestione del personale è un aspetto fondamentale per l'applicazione del Modello e per espletare i relativi controlli e vigilanza.

Vengono quindi di seguito indicate le attività applicate in Nuovo Villaggio per la formazione del personale stesso, le modalità operative seguite nella formalizzazione delle cariche e nell'attività di controllo da parte del personale operante in particolar modo i preposti.

### **6.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE**

I programmi per la formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello sono approvati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'organizzazione e pianificazione annuale della formazione. La formazione specifica in ambito applicativo del Modello viene organizzata anche sulla base delle indicazioni fornite dalle strutture competenti all'aggiornamento, vigilanza e controllo sul Modello stesso (ODV) e viene articolata sui seguenti livelli (in occasione della prima formazione e in caso di nuove assunzioni):

- **ODV:** seminario iniziale volto alla illustrazione delle procedure della cooperativa e alla descrizione della struttura della stessa; incontri di aggiornamento su eventuali significative novità normative, giurisprudenziali e dottrinali relative al Decreto e alla sua applicazione.
- **Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente e Responsabili Interni:** seminario di aggiornamento periodico; occasionali e-mail di aggiornamento.
- **Altro personale:** altre note informative interne.

### **6.2 GESTIONE DI COLLABORATORI ESTERNI**

I Collaboratori Esterni sono selezionati sulla base delle specifiche competenze.

In generale ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Nuovo Villaggio mediante una lettera inviata via pec o via mail o via posta con la quale si invita a prendere visione dei suddetti documenti disponibili sul sito ufficiale della Cooperativa e si avvisa che nel silenzio della ditta che riceve la suddetta comunicazione, Nuovo Villaggio presume che la stessa abbia inteso che la condivisione dei comportamenti prescritti da tali documenti è condizione indispensabile per il prosieguo/l'instaurazione dei/di rapporti commerciali con Nuovo Villaggio e che è necessario aderire alle disposizioni ivi contenute.

In particolare per quel che concerne i subappalti in gare pubbliche (vedasi punto 3.2 PROCEDURE E COMPORTAMENTI SPECIFICI, Contratti d'appalto) non è necessario prevedere procedure specifiche in quanto è sufficiente applicare quanto previsto dall'art. 105 Codice Appalti. La norma prevede che chi vuole subappaltare un'attività deve indicare una terna di ditte papabili e ognuna di esse deve dichiarare alla Stazione appaltante già in fase di offerta la propria moralità professionale e la regolarità con i contributi previdenziali e le norme sulla sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 80 del d.lgs 50/2016.

### **6.3 OBBLIGHI DI VIGILANZA**

Tutti gli Esponenti della Cooperativa i quali abbiano funzioni di vigilanza hanno l'obbligo di esercitarla con la massima diligenza, segnalando all'ODV, secondo le modalità previste nel successivo capitolo 7, eventuali irregolarità, violazioni ed inadempimenti.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, gli Esponenti della Cooperativa con funzioni di vigilanza saranno sanzionati in conformità alla loro posizione all'interno dell'organigramma secondo quanto previsto al successivo capitolo 7.



## ***Modello di organizzazione e gestione*** ***Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.***

### **7. REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE A CARATTERE GENERALE**

I seguenti principi di comportamento a carattere generale si applicano a tutti i destinatari del presente Modello.

#### ***7.1 COMPORTAMENTI DA TENERE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI***

Chiunque, a qualunque titolo, intrattenga, per conto o nell'interesse di Nuovo Villaggio, rapporti con la Pubblica Amministrazione o con Autorità Amministrative indipendenti deve astenersi dal mettere in atto comportamenti tali che, presi da soli o congiuntamente, integrino o possano integrare le fattispecie di reato riportate negli artt. 24 e 25 del D.L.gs 231/01 e nel capitolo 1 del presente Modello. È inoltre proibito porre in essere comportamenti che determinino situazioni di conflitto di interesse con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione o di Autorità Amministrative Indipendenti.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici di cui al presente Modello è fatto divieto di:

- aderire a richieste indebite di denaro o servizi o beni in natura provenienti in forma diretta o indiretta da esponenti, organi, rappresentanti, membri, dipendenti consulenti di funzioni pubbliche, di Pubbliche Amministrazioni, di Autorità Amministrative indipendenti, di partiti o movimenti politici, di enti pubblici, di società pubbliche e, comunque, da qualsivoglia funzionario pubblico, in cambio di prestazione afferenti alle sue funzioni o qualifiche;
- intraprendere contatti o favorire gli interessi della cooperativa attraverso elargizioni illegali di denaro, di beni di valore o concessione di vantaggio di qualsiasi genere al fine di ottenere, per sé o per la propria funzione o per Nuovo Villaggio, prestazioni o facilitazioni o atti pubblici di favore;
- offrire denaro ed omaggi a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o Autorità Amministrative indipendenti, o loro parenti, in particolare se gli stessi soggetti possono influenzare l'indipendenza del giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per Nuovo Villaggio. Rimane salvo il caso di omaggi di modico valore ed in occasione di festività;
- effettuare prestazioni e pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner commerciali o altri soggetti terzi che operino per conto di Nuovo Villaggio che non trovino una adeguata giustificazione nell'ambito dei normali rapporti contrattuali;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati dai rappresentanti della Pubblica Amministrazione o Autorità Amministrative indipendenti come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione o Autorità Amministrative indipendenti in errore sulla valutazione tecnico – economica della documentazione presentata, anche attraverso l'esibizione di documenti o dati falsi o alterati, ovvero l'omissione di informazioni dovute al fine di orientarne a proprio favore le relative decisioni
- destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.

Inoltre chiunque operi per conto di Nuovo Villaggio nell'ambito di cui al presente paragrafo, deve:

- in caso di richieste di elargizioni di denaro o di beni di valore da parte di un pubblico funzionario, rifiutare ogni corresponsione (anche se sottoposto a illecite pressioni), informare immediatamente dell'accaduto il proprio responsabile o referente interno ed attivare formale informativa verso l'ODV;



## ***Modello di organizzazione e gestione Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.***

- in caso di conflitti di interesse che sorgano nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, fornire tempestivamente informativa al proprio responsabile o al referente interno ed attivare formale informativa verso l'ODV;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione delle regole comportamentali di cui sopra, nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio responsabile o il referente interno che indirizzerà le informazioni all'ODV;
- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità circa i flussi comunicativi/informativi verso la Pubblica Amministrazione.

Quando vengono richiesti allo Stato o ad altro ente pubblico o all'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti, tutti i Destinatari del presente documento devono:

- attenersi ai principi di correttezza, utilizzando e presentando dichiarazioni e documenti veritieri, completi e attinenti le attività per le quali i benefici possono essere legittimamente ottenuti;
- una volta ottenute le erogazioni richieste, destinarle alle finalità per le quali sono state richieste e concesse.

### ***7.2 COMPORAMENTI DA TENERE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' SENSIBILI RISPETTO AI REATI SOCIETARI***

Chiunque, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di Nuovo Villaggio, sia coinvolto in attività sensibili rispetto ai reati societari (cfr art. 25 ter del D.L.gs 231/01) deve:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- garantire la massima collaborazione all'ODV ed alla Direzione assicurando la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni, con segnalazione di eventuali conflitti di interesse;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale al fine di non ledere le garanzie di creditori o terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità Amministrative indipendenti, non frapponendo ostacoli.

Per le stesse figure di cui al capoverso precedente è inoltre vietato:

- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla società o sulle sue attività;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- omettere dati o informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, operazioni di fusione, trasformazione e scissione in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;



**Nuovo Villaggio**  
Società Cooperativa Sociale

## ***Modello di organizzazione e gestione Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.***

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documento o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che ostacolino lo svolgimento dell'attività del Collegio Sindacale e dei Soci;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Attività Amministrative indipendenti, anche in sede di ispezione.

18

### ***7.3 COMPORTAMENTI DA TENERE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' SENSIBILI RISPETTO A OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE COMMESSE IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIFORTUNISTICA E DI TUTELA DELL'IGIENE E SALUTE SUL LAVORO***

Chiunque, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di Nuovo Villaggio, sia coinvolto nella gestione ed applicazione del sistema di sicurezza previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (conosciuto come Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) deve dare attuazione, per la sua parte di competenza, alle procedure specifiche e alle misure di prevenzione e protezione secondo i rischi valutati.

Per un'effettiva prevenzione dei rischi, viene richiesto ai Responsabili Interni di Nuovo Villaggio:

- di svolgere i compiti attribuiti nel rispetto delle deleghe e delle procedure esistenti avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività lavorative si trovi esposto a rischi.

In particolare:

- i soggetti nominati (es. addetti antincendio, addetti primo soccorso, addetti alle emergenze) devono svolgere i compiti attribuiti ed affidati con cura, trasparenza ed attenzione secondo quanto specificatamente indicato negli articoli di interesse riportati nel D. Lgs. 81/2008;
- i preposti devono vigilare sulla corretta osservanza da parte di tutti i lavoratori delle misure e delle procedure di sicurezza adottate segnalando al Direttore generale eventuali carenze o comportamenti contrari al sistema sicurezza applicato;
- tutti i dipendenti devono aver cura della propria salute e sicurezza e di quelle delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, osservando costantemente e pienamente le procedure di sicurezza e le istruzioni impartite.



**Nuovo Villaggio**  
Società Cooperativa Sociale

## *Modello di organizzazione e gestione* *Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.*

### **8. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANO DI VIGILANZA**

Deve essere portata a conoscenza dell'ODV ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio.

In particolare gli Esponenti della Cooperativa hanno il dovere di segnalare all'ODV:

1. eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati. In particolare, devono tempestivamente essere trasmesse all'ODV le informazioni concernenti:
  - i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano Nuovo Villaggio o suoi Esponenti;
  - i rapporti preparati dai Responsabili Interni nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello;
  - le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli Esponenti della Cooperativa) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.
2. ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate da Nuovo Villaggio.
3. I Collaboratori Esterni avranno l'obbligo, previsto contrattualmente, di segnalare le notizie di reato e ipotesi di reato.

Le segnalazioni seguono come segue:

- se un Esponente della Cooperativa desidera effettuare una segnalazione tra quelle sopra indicate, deve riferire al suo diretto superiore il quale canalizzerà poi la segnalazione all'ODV. Qualora la segnalazione non dia esito, o qualora l'Esponente della Cooperativa lo preferisca, egli può riferire direttamente all'ODV;
- l'ODV valuta le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo che identifica le sanzioni;
- l'ODV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano irrilevanti, senza reale fondamento o non circostanziate;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, potranno essere in forma scritta. L'ODV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione;
- i terzi e/o i Collaboratori Esterni potranno fare le segnalazioni direttamente all'ODV.

Le violazioni dei suddetti obblighi di informazione nei confronti dell'ODV potranno comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo capitolo.





## **9. SISTEMA DISCIPLINARE**

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio interno per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello applicato.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla società in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

### **9.1 SANZIONI PER I DIPENDENTI**

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti, sono prese in esame quelle previste dal codice disciplinare interno, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme di cui al CCNL.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, le sanzioni i cui sopra prevedono le seguenti applicazioni generali:

- 1) Incorre nei provvedimenti di **RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO** il Dipendente che:
  - violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'ODV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.
- 2) Incorre nel provvedimento della **MULTA** il Dipendente che:
  - violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.
- 3) Incorre nel provvedimento della **SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE** il Dipendente che:
  - nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di Nuovo Villaggio (descritti nel presente Modello), arrechi danno alla società o esponga ad una situazione oggettiva di pericolo l'integrità dei beni della società stessa.
- 4) Incorre nei provvedimenti del **LICENZIAMENTO CON INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E CON TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO** il Dipendente che:
  - adotti, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello diretto in modo esplicito al compimento di uno dei Reati.
- 5) Incorre nel provvedimento del **LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO E CON TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO** il Dipendente che:
  - adotti, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure sanzionatorie previste dal Decreto.





## ***Modello di organizzazione e gestione Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.***

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla Direzione.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'ODV.

E' a carico dell'Amministrazione la gestione di tutto l'iter formale e di comunicazione relativo all'irrogazione di sanzioni di cui al presente Modello. L'Amministrazione stessa riferisce all'Organismo di Vigilanza sull'applicazione delle sanzioni disciplinari emesse.

### ***9.2 SANZIONI PER I PREPOSTI***

Il mancato rispetto delle disposizioni e regole del presente Modello da parte dei preposti di Nuovo Villaggio tiene necessariamente conto della particolare natura fiduciaria di tale rapporto di lavoro.

Nei confronti di preposti che abbiano posto in essere violazioni alle procedure, *policies*, regole e/o disposizioni comunque dedotti dal presente Modello, la società adotterà quanto previsto dalla legge, dal Codice Civile, dal CCNL applicabile, nonché, le eventuali ulteriori normative speciali applicabili, come riportato per i dipendenti impiegati.

Come nel caso precedente le sanzioni disciplinari previste dal Codice Disciplinare applicato sono:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria;
- sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

E' a carico dell'Amministrazione la gestione di tutto l'iter formale e di comunicazione relativo all'irrogazione di sanzioni di cui al presente Modello. L'Amministrazione stessa riferisce all'Organismo di Vigilanza sull'applicazione delle sanzioni disciplinari emesse.

Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione prevista saranno applicate, nei singoli casi, tenendo conto dei seguenti elementi:

- intenzionalità del comportamento illecito o non corretto;
- grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- condotta complessiva del preposto (es.: eventuali precedenti), oppure l'esistenza di circostanze attenuanti (come pure anche aggravanti), tendendo in debito conto la professionalità e il suo passato lavorativo;
- il ruolo ed i compiti assegnati al preposto;
- livello di responsabilità/posizione gerarchica, funzionale e/o tecnica;



## ***Modello di organizzazione e gestione*** ***Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.***

- eventuale ipotesi di condivisione di responsabilità con altri collaboratori che abbiano concorso al comportamento manchevole;
- tempestività, immediatezza e proporzionalità;
- (per quanto applicabile, equità).

Per i preposti costituisce illecito disciplinare anche la mancata vigilanza sulla corretta applicazione da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati delle regole e delle procedure previste dal Modello, così come la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevati ancorché tentata.

22

Inoltre, nel caso in cui la violazione del Modello dovesse portare il venir meno del rapporto fiduciario con la cooperativa, la sanzione è individuata nel licenziamento senza preavviso.

### **9.3 SANZIONI PER I DIRIGENTI**

Non sono attualmente presenti dirigenti. Le figure responsabili delle varie funzioni sono integrate nella relativa struttura.

## **10. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO**

### **10.1 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI**

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori, l'ODV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della stessa i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

In particolare l'Organismo di Vigilanza deve comunicare al Collegio Sindacale e a tutti gli altri Amministratori della società, nel caso di atti in violazione del Modello effettuati da parte di uno o più membri degli Organi Sociali, sia il tipo di violazione, sia le circostanze in cui la stessa si è verificata.

Il Consiglio di Amministrazione procederà ad effettuare gli accertamenti opportuni e ad assumere i provvedimenti necessari, sentito il Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tenuto aggiornato riguardo all'applicazione delle eventuali sanzioni emesse.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i reati previsti dal Decreto e successive modifiche, l'Amministratore condannato dovrà darne immediata comunicazione all'ODV che procederà ad informarne l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale come sopra indicato.

### **10.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI**

In caso di violazione del Modello effettuata da parte del Revisore unico l'Organo di Vigilanza deve comunicare a tutto il Consiglio di Amministrazione sia il tipo di violazione, sia le circostanze in cui la stessa si è verificata.

L'Organo di Vigilanza deve essere tenuto debitamente aggiornato sull'applicazione delle eventuali sanzioni emesse.

In caso di comportamenti del Revisore unico che possano essere sospetti di violazione del Modello, l'Organo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci ai fini di adottare le misure più idonee consentite dalla legge (qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca



## ***Modello di organizzazione e gestione*** ***Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.***

propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni patiti).

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i reati previsti dal Decreto e successive modifiche, il revisore condannato dovrà darne immediata comunicazione all'ODV che procederà ad informarne l'intero Consiglio di Amministrazione.

### ***10.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI***

Nell'ambito di rapporti di collaborazione esistenti con fornitori o comunque terze parti (ad esempio professionisti esterni, società di consulenza); vengono messi in atto meccanismi deterrenti, nonché, nei casi più gravi, anche risolutivi del rapporto di collaborazione.

Infatti, nei confronti di tutte le terze parti che abbiano posto in essere azioni, comportamenti (anche omissivi), violazioni e condotte in contrasto con le disposizioni e principi del presente Modello, potrà determinarsi la risoluzione del rapporto contrattuale, nonché la richiesta di risarcimento del danno.

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni che assuma rilevanza in merito alla possibile applicazione delle sanzioni previste dal Decreto ovvero che sia in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e applicabili ai medesimi potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale.

### ***10.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI VIGILANZA***

In caso di violazioni del presente Modello da parte di uno o più membri dell'ODV, gli altri Membri ovvero uno qualsiasi tra i sindaci o tra gli amministratori informeranno immediatamente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo ODV.

## **11. VERIFICHE PERIODICHE**

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

1. verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla società nelle Aree a Rischio;
2. verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'ODV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno delle azioni intraprese dall'ODV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione. Come esito della verifica, verrà stilato un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di Nuovo Villaggio (in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'ODV) che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.



## I. PARTE SPECIALE

### 1. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

#### 1.1 DESCRIZIONE DEI REATI RILEVANTI E MAPPATURA DEI RISCHI

Per praticità si elencano, di seguito, i reati contro la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio dello Stato, nonché il reato di induzioni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria richiamati dal Decreto e astrattamente verificabili nel contesto operativo di Nuovo Villaggio con l'indicazione, ove utile, delle condotte attraverso cui i suddetti reati potrebbero essere compiuti con riferimento a Nuovo Villaggio (in corsivo). Il Responsabile Interno per la vigilanza su questi Reati potenziali è Nicola Pellichero.

- Art. 316 *bis* Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea

#### FATTISPECIE

Tali fattispecie di reato mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominati, sia con riferimento al momento della erogazione, sia con riferimento al successivo momento della utilizzazione. Le condotte punite, con riferimento al momento della erogazione, sono modellate sullo schema della truffa e consistono nell'ottenimento di erogazioni pubbliche per mezzo della utilizzazione di dichiarazioni o documentazioni false, o della omissione di informazioni dovute (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Relativamente al momento della utilizzazione, assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione (malversazione a danno dello Stato).

*Indebita destinazione di erogazioni pubbliche ricevute, soprattutto per quanto riguarda l'attività di accoglienza dei richiedenti asilo.*

- Art. 316 *ter* Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

#### FATTISPECIE

Tali fattispecie di reato mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominati, sia con riferimento al momento della erogazione, sia con riferimento al successivo momento della utilizzazione. Le condotte punite, con riferimento al momento della erogazione, sono modellate sullo schema della truffa e consistono nell'ottenimento di erogazioni pubbliche per mezzo della utilizzazione di dichiarazioni o documentazioni false, o della omissione di informazioni dovute (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Relativamente al momento della utilizzazione, assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione (malversazione a danno dello Stato).

*Indebita percezione di erogazioni pubbliche mediante presentazione di documenti o dichiarazioni non veritiere od omissive.*

- Art. 317 Concussione

#### FATTISPECIE



## ***Modello di organizzazione e gestione*** ***Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.***

Si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità. La differenza rispetto alla corruzione risiede principalmente nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

- Art. 318 Corruzione per un atto d'ufficio e art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

### FATTISPECIE

Si realizza quando il pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. Il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto. (Art.318)

Si realizza quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. (Art. 319)

*Pressioni, sollecitazioni in ogni tipo di rapporto, anche per via mediata, con pubbliche Amministrazioni titolari del potere di assumere determinazioni, in modo attivo od omissivo, favorevoli o sfavorevoli per la cooperativa, la quale va considerata a sua volta sia in veste attiva, sia in veste passiva.*

*Contatti con pubbliche Amministrazioni in ottica di possibile costituzione di favori.*

*Riconoscimento fittizio di provvigioni o somme o vantaggi di qualsiasi natura a favore di pubbliche Amministrazioni, anche mediante interposizione di soggetti terzi rispetto alle Amministrazioni stesse.*

- Art. 319 bis Circostanze aggravanti e art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari e art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

*Ogni ipotesi di contenzioso giudiziario nel quale si inseriscano fattispecie di corruzione per atto d'ufficio o di corruzione per atto contrario a doveri d'ufficio.*

*Erogazione di corrispettivi, in tutto o in parte fittizi, a legali in contatto con Organi giudiziari*

- Art. 321 Pene per il corruttore

### FATTISPECIE

Il reato è consumato nel caso in cui si dà o si promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità

- Art. 322 Istigazione alla corruzione

### FATTISPECIE

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovute ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che riveste le qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.





## ***Modello di organizzazione e gestione*** ***Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.***

- Art. 322 *bis* Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri

### FATTISPECIE

Estende la qualifica di pubblico ufficiale (o di incaricato di pubblico servizio, a seconda dei casi) ai membri delle Comunità europee, ai funzionari delle Comunità europee, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali.

*Ogni ipotesi di contenzioso giudiziario nel quale si inseriscano fattispecie di corruzione per atto d'ufficio o di corruzione per atto contrario a doveri d'ufficio.*

*Erogazione di corrispettivi, in tutto o in parte fittizi, a legali in contatto con Organi giudiziari.*

- Art. 640 *bis* numero 1 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico

### FATTISPECIE

Esso è realizzabile dalla condotta di utilizzare artifici e/o raggiri, esercitati verso le competenti autorità, al fine di ottenere un atto di disposizione patrimoniale da parte della Pubblica Amministrazione.

Ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a gare o per l'ottenimento di autorizzazioni/licenze, potrebbero essere inserite informazioni non veritiere (supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'assegnazione dell'incarico o l'autorizzazione/licenza. In virtù di questo, l'Ente pubblico potrebbe decidere di affidare ingiustamente la commessa o concedere l'autorizzazione/licenza a soggetto non idoneo.

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore e conseguentemente si induce il soggetto passivo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale. L'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice dell'inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore. Il raggirio, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere e orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

- Art. 640 *bis* Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

### FATTISPECIE

Frode realizzata attraverso collegamenti telematici o trasmissione di dati su supporti informatici a pubbliche amministrazioni o ad enti pubblici, a ad autorità di vigilanza.

- Art. 640 *ter* Frode informatica

### FATTISPECIE

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.





**Nuovo Villaggio**  
Società Cooperativa Sociale

## *Modello di organizzazione e gestione* *Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.*

27

In relazione ai reati sopra indicati, si sono registrate le seguenti aree critiche comprendenti attività potenzialmente a rischio.

E' risultato necessario enucleare quelle attività che per loro natura implicano rapporti diretti o indiretti con il personale delle istituzioni o degli enti pubblici o con altri soggetti che in ogni modo vi appartengano, nello svolgimento dei quali sono astrattamente concepibili, nella gestione dei relativi rapporti che possono instaurarsi, comportamenti suscettibili di costituire elementi di un teorico fatto di reato rilevante.

Ai fini del presente Modello, con il termine Pubblica Amministrazione deve intendersi ogni ente od organo, e relativi componenti, (i) dello Stato italiano, (ii) delle Comunità europee o (iii) di uno Stato estero.

**1.2** Per quanto riguarda la gestione finanziaria e amministrativa, supervisionata da Michela Ferretti, dipendente del consorzio Corte ma prestatrice di servizi di gestione amministrativa e contabile a Nuovo Villaggio in forza di un accordo intercompany firmato il 18 gennaio 2016, si rimanda al documento **“PROCEDURE E DELEGHE”** allegato 2 al presente MOG e si evidenziano le seguenti procedure di controllo:

- le fatture emesse sono registrate;
- le fatture riportano l'autorizzazione del responsabile del servizio;
- i bonifici vengono effettuati con apposite password e chiavette elettroniche;
- le fatture vengono emesse elettronicamente quando sono destinate a una Pubblica Amministrazione.

Oltre alle procedure evidenziate, sono attualmente utilizzati i seguenti sistemi di controllo:

- o condivisione di tutte le scelte strategiche ed operative tra i responsabili dell'area coinvolta e il CdA;
- o monitoraggio da parte dell'Amministrazione in ordine alla sostanziale coincidenza/riconciliazione dei flussi finanziari in uscita (acquisti) e di quelli in entrata (incassi);
- o esecuzione della quasi totalità dei pagamenti dei consulenti e collaboratori esterni attraverso bonifico bancario o assegno non trasferibile;
- o contrattualizzazione, per quanto possibile per iscritto, di tutti i rapporti con consulenti e collaboratori esterni;
- o sistema di deleghe interne e connesso sistema di suddivisione ed individuazione delle responsabilità e dei relativi controlli.

Per garantire una migliore gestione del contante Nuovo Villaggio prevede di adottare una procedura che renda necessaria la firma del Direttore Generale sul resoconto di cassa sia in entrata che in uscita.



## 2. I REATI SOCIETARI

### 2.1. DESCRIZIONE DEI REATI RILEVANTI E MAPPATURA DEI RISCHI

Si elencano di seguito i reati societari richiamati dal Decreto e teoricamente verificabili nel contesto operativo di Nuovo Villaggio con l'indicazione, ove utile, delle condotte attraverso cui i suddetti reati potrebbero essere compiuti con riferimento a Nuovo Villaggio (in corsivo). Tali reati si ritengono astrattamente configurabili essendo la cooperativa un soggetto societario.

Il Responsabile Interno per la vigilanza su questi Reati potenziali è Nicola Pellichero.

- Art. 2621 False comunicazioni sociali

#### FATTISPECIE

I reati di cui agli articoli 2621 e 2622 cod. civ. si caratterizzano per il fatto di rilevare solo se commessi, direttamente o in correttezza con altri soggetti, dagli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. Le condotte punite sono quelle attraverso cui essi, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Vengono puniti anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

*Esposizione non veritiere in bilanci, relazioni, comunicazioni sociali od omissioni di informazioni obbligatorie relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della cooperativa per ingannare i soci o il pubblico (primo comma); viene punita inoltre l'esposizione di informazioni false relativamente a beni posseduti o amministrati per conto di terzi (secondo comma).*

- Articolo 2621 *bis* False comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità e art. 2621 *ter* Non punibilità per particolare tenuità

#### FATTISPECIE

Rispetto ai due articoli del paragrafo precedente la pena è meno gravosa se i fatti sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta oppure qualora la società dimostri il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.



## ***Modello di organizzazione e gestione*** ***Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.***

L'art. 2621 ter stabilisce che ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621 *bis* cod. civ.

- Art. 2625 *ter* Impedito controllo

### FATTISPECIE

Esso consiste in una condotta commissiva od omissiva, con la quale gli amministratori impediscono il controllo dei dati societari da parte del collegio sindacale, dei soci e della società di revisione. Ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto rileva unicamente il secondo comma dell'articolo 2625 cod. civ; infatti la condotta prevista dal primo comma non integra una ipotesi di reato ma solo di illecito amministrativo (sanzionato nei confronti del suo autore in via amministrativa). Inoltre, occorre ricordare che il reato in esame si caratterizza per il fatto di rilevare solo se commesso, direttamente o in correatità con altri soggetti, dagli amministratori (c.d. reato proprio). Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto, occorrerà che la fattispecie sia posta in essere (i) direttamente dall'amministratore o (ii) da un terzo o suo subordinato su indicazione o in correatità con l'amministratore stesso.

*Impedimento, mediante azioni od omissioni, dello svolgimento di controlli da parte dei soci, del collegio sindacale o del revisore unico.*

- Art. 2632 Formazione fittizia del capitale sociale

### FATTISPECIE

Esso consiste nella condotta degli amministratori e dei soci i quali formino o aumentino fittiziamente il capitale nominale attraverso l'attribuzione di azioni o quote in misura superiore all'ammontare del capitale sociale, la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Tale reato si caratterizza per il fatto di rilevare solo se commesso esclusivamente dagli amministratori e soci (reato proprio). Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto occorrerà che la fattispecie sia posta in essere da uno o più amministratori della società (la condotta dei soci può a tale riguardo rilevare solo nel caso in cui esercitino una attività di amministrazione e direzione, anche di fatto, della società).

*Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, vengono sottoscritte reciprocamente delle quote, vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.*

- Art. 2626 Indebita restituzione dei conferimenti

### FATTISPECIE

Esso consiste nella condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli. Tale reato si caratterizza per il fatto di rilevare solo se commesso esclusivamente dagli amministratori (reato proprio). Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto occorrerà che la fattispecie sia posta in essere da uno o più amministratori della società.



## ***Modello di organizzazione e gestione Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.***

- Art. 2627 Illegale ripartizione di utili e riserve

### FATTISPECIE

Esso consiste nella condotta degli amministratori i quali ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscano riserve che non possono per legge essere distribuite. Tale reato si caratterizza per il fatto di rilevare solo se commesso esclusivamente dagli amministratori (reato proprio). Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto occorrerà che la fattispecie sia posta in essere da uno o più amministratori della società

- Art. 2628 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

### FATTISPECIE

Esso consiste nella condotta degli amministratori i quali, anche per interposte persone, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali della società o della sua controllante. Tale reato si caratterizza per il fatto di rilevare solo se commesso, direttamente o in correatà con altri soggetti, dagli amministratori (reato proprio). Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto occorrerà che la fattispecie sia posta in essere (i) direttamente dall'amministratore, o (ii) da un terzo o suo subordinato su indicazione o in correatà con il medesimo amministratore.

*Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di quote sociali proprie che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

- Art. 2629 Operazioni in pregiudizio ai creditori

### FATTISPECIE

Esso consiste nella condotta degli amministratori i quali effettuino riduzioni del capitale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge e cagionando danno ai creditori sociali. Tale reato si caratterizza per il fatto di rilevare solo se commesso esclusivamente dagli amministratori (reato proprio). Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto occorrerà che la fattispecie sia posta in essere da uno o più amministratori della società.

- Art. 2636 Illecita influenza sull'assemblea

### FATTISPECIE

Esso consiste nella condotta di chi, tramite atti simulati o fraudolentemente ed allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio, determina la maggioranza in assemblea. Al riguardo, si deve ricordare che, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto rileva unicamente il caso in cui la suddetta fattispecie di reato sia stata realizzata nell'interesse, esclusivo o parziale, della società (cfr. articolo 5 del Decreto).

- Art. 2629 bis Omessa comunicazione del conflitto di interessi

### FATTISPECIE

La fattispecie consiste nell'omessa comunicazione agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse detenuto, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società.



## ***Modello di organizzazione e gestione*** ***Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.***

*Impedimento dei controlli sugli adempimenti societari, fiscali, contributivi per mancata archiviazione e conservazione della documentazione.*

*Omissioni o falsità nella consegna di documentazione relativa a procure o ad atti societari.*

*Comunicazioni non veritiere o incomplete a fronte di richieste di informazioni da parte dell'auditing interno o delle società di certificazione.*

- Art. 2638 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

### **FATTISPECIE**

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione stessa.

- Art. 2624 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di Revisione

### **FATTISPECIE**

Il reato consiste nell'effettuare false attestazioni od occultare informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società ente o soggetto sottoposto a revisione.

In relazione ai reati sopra indicati, si sono registrate le seguenti aree critiche comprendenti attività della società potenzialmente a rischio in diretta relazione con tipici comportamenti dei soggetti incaricati dello svolgimento delle stesse.

Con riguardo alle tipologie di reati societari analizzate nella presente sezione, è risultato necessario riassumere tutte le attività ed i soggetti coinvolti nella realizzazione di operazioni concernenti la società, il suo patrimonio, il suo capitale e la sua gestione economico-finanziaria, nonché nella redazione, o nella previa disposizione, dei bilanci, muovendo dunque dalle rilevazioni o dalle quantificazioni e contabilizzazioni dei dati fino all'approvazione del bilancio stesso e delle relative relazioni accompagnatorie, in modo da individuare eventuali spazi procedurali in grado di consentire teoricamente, in virtù dell'assenza di riscontri delle azioni, il possibile compimento dei relativi reati.

### **2.2 Attività amministrative – finanziarie e predisposizione del bilancio**

Tale area di attività comprende la gestione di tutti gli aspetti contabili, amministrativi e finanziari della società funzionali alla predisposizione del bilancio, la redazione del bilancio stesso, anche in forma consolidata e della relativa nota integrativa (ivi compresa la quantificazione e la valutazione delle principali poste, la definizione delle partite infragruppo e la gestione/quantificazione dei costi e delle spese della cooperativa addebitate) nonché degli altri documenti contabili ed amministrativi della società.

I principali controlli che vengono effettuati in materia si estrinsecano in:

- o condivisione di tutte le scelte strategiche ed operative tra i responsabili dell'area coinvolta e il CdA;
- o monitoraggio da parte dell'Amministrazione in ordine alla sostanziale coincidenza/riconciliazione dei flussi finanziari in uscita (acquisti) e di quelli in entrata (incassi);



**Nuovo Villaggio**  
Società Cooperativa Sociale

## *Modello di organizzazione e gestione* *Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.*

- monitoraggio da parte di un consulente esterno in ordine al bilancio di esercizio e a quello consolidato ed alla corretta contabilizzazione, quantificazione ed imputazione delle relative poste;
- monitoraggio da parte di un consulente esterno in ordine alla sostanziale conformità o compatibilità tra il bilancio di esercizio in chiusura ed i bilanci degli esercizi precedenti;
- esecuzione di chiusure periodiche infrannuali dello stato economico, patrimoniale e finanziario della società, ai fini gestionali;
- controllo trimestrale del revisore contabile unico (su tutta la contabilità e sui i libri sociali),
- controllo annuale del revisore inviato da Confcoopertaive (su tutta la contabilità e sui libri sociali);
- sistema di deleghe di funzioni e connesso sistema di suddivisione ed individuazione delle responsabilità e dei relativi controlli, vedasi documento **“PROCEDURE E DELEGHE”** allegato 2 al presente MOG





### **3. I REATI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO**

#### **3.1 DESCRIZIONE DEI REATI RILEVANTI E MAPPATURA DEI RISCHI**

Come per qualsiasi attività produttiva, anche nelle lavorazioni svolte da Nuovo Villaggio sono individuabili rischi verso la sicurezza e la salute dei lavoratori che operano per e con la società.

Nuovo Villaggio possiede diverse certificazioni che garantiscono l'operato della società nel pieno rispetto degli standard previsti. Nello specifico, come già evidenziato, è posseduta la certificazione ISO OHSAS 18001. La certificazione OHSAS attesta l'applicazione volontaria, all'interno di un'organizzazione, di un sistema che permette di garantire un adeguato controllo riguardo alla Sicurezza e la Salute dei Lavoratori, oltre al rispetto delle norme cogenti. Vi è un'unica struttura che non è coperta dalla suddetta certificazione ed è l'ostello Casa a Colori, a Mira (VE).

Il rischio di commissione di un reato, anche in modo del tutto involontario, è stato comunque considerato presente, sia da parte di personale dipendente, sia di personale esterno alla cooperativa ma collegato ad esempio da rapporti contrattuali con Nuovo Villaggio.

Sulla base di queste premesse la tipologia di reati presi in considerazione dal presente documento sono quelli legati all'art 25 *septies* ossia omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della Salute e sicurezza sul lavoro. In particolare l'articolo in questione riguarda l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 comma 3, (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25 *septies* riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie sono le seguenti:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa (ossia non volontariamente) la morte di altro soggetto.

- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa (ossia non volontariamente) ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;



**Nuovo Villaggio**  
Società Cooperativa Sociale

## *Modello di organizzazione e gestione Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.*

- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Perché si venga a configurare la responsabilità di Nuovo Villaggio ai sensi del Decreto, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, Nuovo Villaggio potrebbe essere assoggettata anche ad una delle seguenti sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il Responsabile Interno per la vigilanza su questi Reati potenziali è Nicola Pellichero.

Monica Frizzerin è il responsabile qualità e sicurezza di Nuovo Villaggio. Diverse sono le procedure che garantiscono che venga effettuato un controllo nel campo della sicurezza.

Innanzitutto il documento valutazione rischi (DVR) viene costantemente aggiornato. Il documento valutazione rischi da interferenza (DVRI), invece, viene aggiornato qualora si presenti l'opportunità di un appalto che preveda il suddetto documento come obbligatorio.

Annualmente, inoltre, vengono stabiliti obiettivi di miglioramento e programmi di formazione che, a vario titolo, coinvolgono tutti i dipendenti.

In questa Parte Speciale si sono individuate le attività di Nuovo Villaggio che possono essere considerate a rischio.

Il rischio principale è quello correlato al contatto con il pubblico (persone che si rivolgono alla Cooperativa nella ricerca di un alloggio o di un lavoro), ma sono considerate meritevoli di attenzione le attività di ufficio, in particolare per ciò che concerne l'utilizzo di videoterminali e rischio stress lavoro correlato.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle Aree a Rischio su indicate, presso Nuovo Villaggio si provvede alle seguenti attività:

- a) determinazione dei programmi di miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come definito nell'art. 28 del D.L.vo 81/2008, individuando risorse, responsabilità, tempi di attuazione;
- b) determinazione dei programmi di formazione che coinvolgono, a vario titolo, tutto il personale (ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.L.vo 81/2008) con particolare riferimento a periodicità da mantenere, frequenza, formazione diversa per i diversi rischi specifici;
- c) identificazione (e conseguente applicazione) delle nuove prescrizioni di legge applicabili in tema di sicurezza sul lavoro;
- d) identificazione e valutazione dei rischi per tutte le categorie di lavoratori (art. 29 del D.L.vo 81/2008 e riferimento agli articoli specifici contenuti nei titoli dedicati);





## ***Modello di organizzazione e gestione*** ***Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.***

- e) identificazione delle attività da svolgere in capo al Responsabile qualità e sicurezza di Nuovo Villaggio e più in generale a tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la salute e sicurezza dei lavoratori, come ad esempio i preposti (artt. 19, 20, 25, 26, 33 del D.L.vo 81/2008).
- f) sensibilizzazione della struttura di Nuovo Villaggio, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (artt. 36 e 37 del D.L.vo 81/2008);
- g) attuazione di adeguate attività di monitoraggio, intesa come sorveglianza e vigilanza, verifica e ispezione al fine di assicurare l'efficacia della normativa specifica a livello operativo in particolare per ciò che concerne la gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme anche eventualmente attraverso l'applicazione di provvedimenti disciplinari (artt. 18, 19, 33 del D.L.vo 81/2008);
- h) attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti dei monitoraggi e della vigilanza interna di cui al punto precedente e periodici riesami delle procedure di verifica di conformità alla legge

Si considera che tutte le Aree a Rischio individuate assumano rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività che ne costituiscono l'oggetto siano espletate – in tutto o in parte- in nome e/o per conto di Nuovo Villaggio in virtù della sottoscrizione di contratti o di specifiche deleghe.

Tale scelta è ispirata a principi di massima prudenza per assicurare che il Modello copra aree di rischio anche per attività che vengono svolte da partner di Nuovo Villaggio e sui cui la stessa Nuovo Villaggio possa averne influenza, in relazione ovviamente all'effettivo grado di influenza che ne può avere.

### **3.1. COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DAL PERSONALE DI NUOVO VILLAGGIO**

Il personale che, in modo diretto o indiretto, possa essere coinvolto in una delle fattispecie di cui alla presente parte speciale deve porre in essere comportamenti tali da non incorrere in modo diretto o indiretto in una delle fattispecie di rischio sopra richiamate.

In particolare i Destinatari della presente parte speciale devono conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per quanto di loro competenza in relazione alla posizione e alla funzione in organigramma:

- il Codice Etico;
- il Modello;
- l'organigramma della cooperativa e alle mansioni a ciascuno affidate;
- le procedure operative, anche determinate dagli standard internazionali, che riguardano specificatamente la gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
- eventuali accordi con Enti pubblici, Associazioni, fornitori o committenti in tema di protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che possa andare oltre i termini di legge.

In linea generale, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari della presente parte speciale, devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere comportamenti richiamati dalle fattispecie di reato sopra considerate;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene ad una prima lettura non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;



## *Modello di organizzazione e gestione* *Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.*

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure operative interne sul tema della sicurezza del lavoro;
- assicurare il regolare funzionamento delle attività, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno. Al fine di attuare questa indicazione è vietato tenere comportamenti anche che impediscano o ostacolino, ad esempio mediante l'occultamento di documenti o altro, lo svolgimento dell'attività di controllo;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità.

### **3.2 PROCEDURE E COMPORAMENTI SPECIFICI**

Sulla base delle richieste specifiche del D.L.vo 81/2008 sono stabiliti i compiti organizzativi ed operativi della Direzione, dei preposti e dei lavoratori, nonché quelli del medico competente e delle imprese terze.

Compiti e responsabilità sono esplicitati e resi noti attraverso l'organigramma, comprese le attività di sicurezza di competenza di ciascuno, nonché le responsabilità connesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I nominativi della Responsabile qualità e sicurezza è reso noti a tutti i livelli della società.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

#### **Il Datore di Lavoro**

Al Datore di Lavoro sono attribuiti la grande maggioranza degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti non delegabili:

1) valutare, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro impiegate nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di Lavoratori esposti a rischi particolari; a tal proposito, nella scelta operata, il Datore di Lavoro dovrà garantire il rispetto degli standard tecnico strutturali previsti dalla legge;

2) elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR"). Il suddetto documento deve essere munito di data certa o, in alternativa, attestato dalla sottoscrizione da parte dei soggetti indicati dallo stesso D.L.vo 81/2008 (ovvero, il Datore di Lavoro ed il Medico Competente) ed essere custodito presso l'Unità Produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. Il DVR deve contenere:

una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi;

il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione della cooperativa che vi debbono provvedere, riportate, come indicato nei paragrafi precedenti, all'interno delle procedure specifiche del Sistema di Gestione integrato, cui si rimanda;

l'indicazione del nominativo del RSPP e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio;



## ***Modello di organizzazione e gestione*** ***Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.***

l'individuazione delle mansioni che, eventualmente, espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento (es. gestione degli spazi confinati).

L'attività di valutazione e di redazione del documento viene effettuata in collaborazione con il RSPP e con il medico competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ("RSL"), e viene effettuata - entro i termini previsti dal D.L.vo 81/2008 - con la periodicità indicata nello stesso decreto per quel che riguarda le valutazioni specifiche e, comunque, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della Sorveglianza Sanitaria ne evidenzino la necessità;

37

3) designare il Responsabile qualità e sicurezza.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti altri compiti, delegabili a Dirigenti. In particolare gli ulteriori compiti si riferiscono a:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
- c) fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente;
- d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- e) adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento, secondo le richieste del D.L.vo 81/2008 (vedi punto d sopra);
- f) comunicare all'INAIL, attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro - SINP, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento (a fini assicurativi, le informazioni importanti sono quelle relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni);
- g) convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del D.L.vo 81/2008;
- h) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- i) prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori, individuando all'interno della società specifiche figure a ciò deputate;
- j) adottare provvedimenti disciplinari, in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, nei confronti dei lavoratori che non osservino le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza mettendo in pericolo, attuale o potenziale, la propria o altrui sicurezza.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza sinergico e partecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Responsabile qualità e sicurezza:

- a) natura dei rischi;
- b) organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- d) dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.





**Nuovo Villaggio**  
Società Cooperativa Sociale

## *Modello di organizzazione e gestione Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.*

Il Datore di Lavoro, precisa il D.L.vo 81/2008, deve vigilare sull'adempimento degli obblighi che spettano a:

- ogni preposto;
- i lavoratori;
- i Fornitori;
- il medico competente.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e sua figura responsabile

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno della società o incarica persone o servizi esterni assicurandosi che gli ASPP ed i RSPP, siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.L.vo 81/2008.

38

In particolare il RSPP provvede a:

- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi ed individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione della realtà di Nuovo Villaggio;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 del D.L.vo 81/2008 ed i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività della cooperativa;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché organizzare le "riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del D.L.vo 81/2008 e definite (come descritto per la mansione precedente) nel riesame della Direzione ed in altre riunioni specifiche;
- fornire ai lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti il RSPP o gli ASPP verificassero la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne immediata comunicazione all'ODV.

L'eventuale sostituzione di un RSPP dovrà altresì essere comunicata all'ODV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il medico competente

Il medico competente provvede a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei Lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ognuno dei Lavoratori sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- fornire informazioni ai Lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informarli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato







**Nuovo Villaggio**  
Società Cooperativa Sociale

## *Modello di organizzazione e gestione* *Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.*

di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei Lavoratori;

- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della Sorveglianza Sanitaria.

### I Preposti

I preposti vengono nominati dalla Direzione di Nuovo Villaggio anche in relazione al tipo di attività in atto. A seconda delle loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni della cooperativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione.

I concetti chiave che vengono riportati nella descrizione di cui sopra sono quelli di vigilanza e controllo. Di conseguenza i preposti cui vengono assegnati degli incarichi sono a loro volta responsabili del fatto che i lavoratori seguano le direttive in materia di sicurezza sul lavoro e le regole interne di Nuovo Villaggio sull'argomento.

### I lavoratori

È cura di ciascun lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o ai preposti le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità,
- per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;



**Nuovo Villaggio**  
Società Cooperativa Sociale

## *Modello di organizzazione e gestione* *Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.*

- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

La Direzione di Nuovo Villaggio ha stabilito di individuare un referente interno per ogni operazione considerata a rischio, e che abbia il compito di seguire detta operazione.

Il referente interno individuato è considerato responsabile dell'attuazione delle direttive ricevute e deve tenere traccia scritta di quanto svolto.

In particolare la Direzione ha stabilito direttive su una serie di argomenti come di seguito descritto in maggiore dettaglio.

### Informazione

L'informazione che Nuovo Villaggio fornisce ai dipendenti deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli operatori di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- a) le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente al sistema di gestione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottato da Nuovo Villaggio.;
- b) il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con le policies interne e le procedure richiamate ai paragrafi precedenti e disponibili a tutti attraverso il server di Nuovo Villaggio.

L'informazione fornita deve fornire adeguata informazione ai lavoratori sulle seguenti tematiche:

- rischi specifici riguardanti le attività di Nuovo Villaggio, conseguenze di questi, misure di prevenzione e protezione adottate, nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare;
- procedure che riguardano il primo soccorso, le misure antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- Servizio di Prevenzione e Protezione: nominativi del RSPP, di ASPP e del medico competente.

### Formazione ed Addestramento

Nuovo Villaggio, secondo quanto stabilito dal D. L.vo 81/2008, fornisce formazione a tutti i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro.

A tal proposito si specifica che:

- il RSPP propone formazione specifica che viene inserita nel più generale piano di formazione sulla base delle indicazioni del Datore di Lavoro e degli altri funzionari e preposti;
- ulteriori attività integrative a tale piano dovranno essere attuate in presenza di innovazioni tecnologiche, nuove attrezzature o necessità di introdurre nuove procedure di lavoro;
- la formazione erogata deve prevedere, per quanto possibile, soprattutto se effettuata internamente, questionari di valutazione dell'apprendimento;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui ognuno dei lavoratori è in concreto assegnato;
- ognuno dei lavoratori deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla normative di legge.



**Nuovo Villaggio**  
Società Cooperativa Sociale

## *Modello di organizzazione e gestione* *Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.*

I lavoratori che cambiano mansioni devono ricevere formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico.

Gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza (es. addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione e pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione.

Ogni preposto ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Attualmente viene svolta l'attività formativa seguente:

4 ore all'anno di corso di materia generale "sicurezza" per tutti i dipendenti;

8 ore all'anno di corso di materie specifiche per gli addetti antincendio e gli addetti al primo soccorso

4 ore all'anno di formazione sull'utilizzo dei videotermini e la corretta postura del corpo per il loro utilizzo

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione e attraverso l'aggiornamento della scheda personale di ogni addetto.

In caso di necessità e qualora previsto dalla normativa vigente, la formazione va ripetuta periodicamente.

Con periodicità annuale viene organizzata la prova di emergenza antincendio nella sede della società.

### Documentazione

In relazione all'implementazione del sistema di gestione integrato, sono state stabilite anche procedure circa la gestione dei documenti, anche relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico. In particolare i documenti di interesse in questo particolare argomento sono i seguenti:

- la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita, aggiornata e custodita dal medico competente;
- il registro degli infortuni;
- il Documento di Valutazione dei Rischi in cui è indicata la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi
- la documentazione di legge e contrattuale: Piano di Sicurezza e Coordinamento della committente; Fascicolo dell'Opera eventualmente consegnato dalla committente; verbali di coordinamento; Piani Operativi di Sicurezza;
- le nomine delle figure della sicurezza ed in particolare le nomine del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), del Medico Competente, degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso;
- il verbale di visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente;
- la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività della cooperativa;
- i manuali e le istruzioni per l'uso delle attrezzature e dispositivi di protezione individuale;
- le procedure con cui attuare le attività in condizioni di sicurezza;
- la documentazione relativa a formazione ed addestramento;
- la documentazione riguardante i controlli, le manutenzioni ed i monitoraggi attuati.

Tutta la documentazione indicata, in caso di richiesta, va messa a disposizione dell'ODV.

### Monitoraggio e riesame

Nuovo Villaggio, al fine di garantire l'efficienza del sistema adottato per la gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, annualmente predispone un piano dei controlli. Si verifica ad



## ***Modello di organizzazione e gestione Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.***

esempio che vengano utilizzate i dispositivi di protezione individuali con audit a campione da parte del RSL.

A questo si aggiunge l'analisi di ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere, nonché la valutazione e registrazione dei mancati infortuni e dei quasi infortuni cercandone anche le cause intrinseche.

Con periodicità annuale Nuovo Villaggio organizza ed esegue una riunione di riesame del sistema di sicurezza adottato.

Al riesame partecipano la Direzione, che è anche datore di lavoro e il RSPP. Viene in ogni caso effettuata (per lo più contemporaneamente con la riunione di riesame) la riunione periodica per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, secondo quanto richiesto dall'art. 35 del D.L.vo 81/2008.

Il riesame del sistema potrà essere determinato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

- risultati delle verifiche interne ed esterne;
- lo stato delle azioni correttive e preventive intraprese;
- le azioni da intraprendere a seguito dei precedenti riesami effettuati;
- i cambiamenti di situazioni circostanti, comprese le evoluzioni delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni relative ai propri aspetti ambientali e per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute;
- circostanze rilevanti emerse nel corso delle "riunioni periodiche" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza.

Gli esiti di tale attività di riesame, in un'ottica di costante miglioramento del sistema di gestione, potranno determinare delle variazioni a:

- politiche e pianificazione degli obiettivi;
- struttura organizzativa in tema di salute e sicurezza;
- ogni altro elemento rilevante del sistema di gestione.

Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa viene data evidenza su base documentale.

### Contratti di appalto

Il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, in conformità alle procedure di Nuovo Villaggio, deve compiere determinate verifiche.

I Collaboratori Esterni sono selezionati sulla base delle specifiche competenze.

In particolare per quel che concerne i subappaltatori in gare pubbliche non è necessario predisporre procedure particolari si chiede alla ditta di essere in regola con i requisiti dell'art. 80 del d.lgs 50/2016, dichiarazione che peraltro è già richiesta di default dalla Stazione Appaltante in sede di offerta a condizione di ammissibilità del subappalto, insieme alla dimostrazione della propria moralità professionale, solidità economico-finanziaria e devono mettere i propri piani di sicurezza a disposizione dell'Amministrazione.

In generale ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Nuovo Villaggio mediante una lettera inviata via pec o via posta con la quale si invita a prendere visione dei suddetti documenti disponibili sul sito ufficiale della Cooperativa e si avvisa che nel silenzio della ditta che riceve la suddetta comunicazione, Nuovo Villaggio presume che la stessa abbia inteso che la condivisione



## ***Modello di organizzazione e gestione Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.***

dei comportamenti prescritti da tali documenti è condizione indispensabile per il prosieguo/l'instaurazione dei/di rapporti commerciali con Nuovo Villaggio e che è necessario aderire alle disposizioni ivi contenute.

In caso di appalti pubblici su delibera del CdA non è necessario prevedere alcuna procedura specifica in quanto l'art. 105 Codice Appalti esige già che gli eventuali subappaltatori (deve essere presentata almeno una terna per ogni attività subappaltabile) devono fornire dichiarazioni alla Stazione appaltante attestanti la propria moralità professionale e la regolarità con i contributi previdenziali e le norme sulla sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 80 del d.lgs 50/2016

Per quanto riguarda gli appalti privati, Nuovo Villaggio è chiamato a:

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, attraverso un costante scambio di informazioni con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici anche al fine di eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui ai punti precedenti elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze (DUVRI) nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare o, laddove non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera, già in fase di procedura di affidamento, e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture. L'obbligo di redazione del suddetto documento non sussiste in caso di appalto di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature nonché per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari così come individuati nell'allegato XI del Decreto Sicurezza.

Nei contratti di somministrazione (art. 1559 c.c.), di appalto (art. 1655 c.c.) e di subappalto (art. 1656 c.c.), devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso. A tali dati possono accedere, su richiesta, le organizzazioni sindacali dei Lavoratori.

Relativamente agli appalti soggetti alla normativa di cui al Codice Appalti, Nuovo Villaggio osserva, tra l'altro, i seguenti adempimenti:

- in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 80 (Requisiti di ordine generale) del Codice degli Appalti e coerentemente a quanto stabilito dalle procedure per gli acquisti adottate, Nuovo Villaggio si impegna a non negoziare con operatori economici che hanno commesso gravi infrazioni riguardo norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- nella scelta dell'appaltatore o fornitore verrà valutato che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.





### 3.3 ATTIVITA' DELL'ORGANO DI VIGILANZA

E' compito dell'ODV:

- a) stabilire e richiedere l'applicazione di ulteriori procedure o istruzioni standardizzate che vadano a definire quali comportamenti adottare nell'ambito delle Aree di Rischio, ossia in tema di reati per la sicurezza (omicidio colposo e lesioni personali gravi e gravissime con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).
- b) verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni interessate – l'applicazione della presente parte speciale da parte dei Destinatari
- c) verificare la capacità di Nuovo Villaggio e della sua Direzione di controllare l'applicazione della presente parte speciale e di applicare, eventualmente, sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni;
- d) esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da terzi ed effettuare accertamenti in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- e) proporre e collaborare alla predisposizione di istruzioni relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.

A questo si aggiungono azioni specifiche già messe in atto in relazione all'implementazione del sistema di gestione integrato. In particolare:

- con cadenza annuale vengono svolte verifiche interne (audit periodici), da personale interno qualificato, sul rispetto delle procedure e delle istruzioni in tema sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e sul rispetto dei requisiti della norma OHSAS 18001. Sempre annualmente viene prevista una valutazione da parte di un ente esterno in grado di verificare l'ottemperanza ai requisiti della suddetta norma ai fini del rilascio del certificato. Eventuali non conformità verranno corrette attraverso azioni correttive e preventive;
- periodicamente, con almeno 12 visite all'anno, viene effettuata una verifica di sorveglianza e controllo da parte di RSPP presso le aree di attività della società per la valutazione dello svolgimento delle attività in campo sia degli operatori di Nuovo Villaggio che degli operatori delle ditte appaltatrici e subappaltatrici;
- ogni qualvolta necessario chiunque può proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni operative relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio come individuate nella presente Parte Speciale.

L'ODV, in caso di necessità di informazioni, può accedere o richiedere documentazione specifica interna o esterna, anche se solo a livello informativo.

Chiunque verifichi violazioni procedurali della presente parte speciale deve darne notizia senza indugio alla Direzione ed all'ODV, per la valutazione delle attività conseguenti da mettere in atto.

Nel caso lo ritenga necessario l'ODV può svolgere verifiche e controlli ulteriori in particolare qualora vengono comunicate o rilevate violazioni o ne caso di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività.

Aggiornato il 6 luglio 2017



## ALLEGATO 1

### **I “REATI PRESUPPOSTO” DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL DECRETO**

I Reati e gli Illeciti per cui il Decreto prevede la possibilità di responsabilità dell’Ente sono i seguenti, sanzionati anche se solo tentati (art. 26 del Decreto):

1) fattispecie criminose previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto (c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio), e precisamente:

Art. 317 c.p.	Concussione
Art. 318 c.p.	Corruzione per un atto d’ufficio
Art. 319 <i>quater</i> c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità
Art. 319 <i>ter</i> , comma 1, c.p.	Corruzione in atti giudiziari
Art. 319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (aggravato ai sensi dell’art. 319- <i>bis</i> c.p.)
Art. 320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
Art. 321 c.p.	Pene per il corruttore
Art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione
Art 322 <i>bis</i> c.p.	Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
Art. 640, comma 2, n. 1 c.p.	Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico
Art. 640 <i>bis</i> c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Art. 316 <i>bis</i> c.p.	Malversazione a danno dello Stato
Art. 316 <i>ter</i> c.p.	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

2) fattispecie criminose di cui all’art. 24 *bis* del Decreto (cd. **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati**), ovvero:

Art. 491 <i>bis</i> c.p.	Documenti informatici
Art. 615 <i>ter</i> c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Art. 615 <i>quater</i> c.p.	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
Art. 615 <i>quinqües</i> c.p.	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
Art. 617 <i>quater</i> c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
Art. 617 <i>quinqües</i> c.p.	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
Art. 635 <i>bis</i> c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
Art. 635 <i>ter</i> c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità



## **Modello di organizzazione e gestione** **Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.**

Art. 635 <i>quater</i> c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
Art. 635 <i>quinquies</i> c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
Art. 640 <i>ter</i> c.p.	Frode informatica
Art. 640 <i>quinquies</i> c.p.	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
Art. 55 c. 9 D. Lgs. 21/11/2007 n. 231	Sanzioni penali per l'utilizzo indebito di carte di credito o di pagamento
Parte III Titolo III Capo II D. Lgs. 30/06/2003 n. 196	Illeciti penali nel trattamento di dati protetti da privacy

3) fattispecie criminose previste dall'art. 24 *ter* del Decreto - **cd. delitti di criminalità organizzata**, in particolare:

Art. 416 c.p.	Associazione per delinquere
Art. 416 <i>bis</i> c.p.	Associazione di tipo mafioso anche straniera
Art. 416 <i>ter</i> c.p.	Scambio elettorale politico - mafioso
Art. 630 c.p.	Sequestro di persona a scopo di estorsione
Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope
Art 407 comma 2, lett. a) n.5 c.p.p.	Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra

4) fattispecie criminose previste dall'art. 25 *bis* – **cd. reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, e precisamente:

Art. 453 c.p.	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
Art. 454 c.p.	Alterazione di monete
Art. 455 c.p.	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
Art. 457 c.p.	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
Art. 459 c.p.	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
Art. 460 c.p.	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo
Art. 461 c.p.	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.
Art. 464 c.p.	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
Art. 473 c.p.	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
Art. 474 c.p.	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi



## **Modello di organizzazione e gestione** **Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.**

5) fattispecie criminose previste dall'art. 25 *bis*.1 - **cd. delitti contro l'industria e il commercio** ovvero:

Art. 513 c.p.	Turbata libertà dell'industria o del commercio
Art. 513 <i>bis</i> c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza
Art. 514 c.p.	Frodi contro le industrie nazionali
Art. 515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio
Art. 516 c.p.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
Art. 517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Art. 517 <i>ter</i> c.p.	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
Art. 517 <i>quater</i> c.p.	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

6) fattispecie criminose previste dall'art. 25 *ter* – **c.d. reati societari**, e precisamente:

Art. 2621 c.c.	False comunicazioni sociali
Art. 2621 <i>bis</i> c.c.	False comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità
Art. 2622 c.c.	False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori
Art. 2623 c.c.	Falso in prospetto
Art. 2624 c.c.	Falso nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione
Art. 2625 c.c.	Impedito controllo
Art. 2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti
Art. 2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
Art. 2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
Art. 2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori
Art. 2629- <i>bis</i> c.c.	Omessa comunicazione del conflitto di interessi
Art. 2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale
Art. 2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
Art. 2635 c.c.	Corruzione tra privati
Art. 2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea
Art. 2637 c.c.	Aggiotaggio
Art. 2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

7) fattispecie criminose previste dall'art. 25 *quater*, con cui la responsabilità degli Enti viene prevista anche nel caso di commissione dei **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, previsti dal codice penale e da leggi speciali, ed in particolare:

Art. 270 c.p.	Associazioni sovversive
Art. 270- <i>bis</i> c.p.	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico
Art. 270- <i>ter</i> c.p.	Assistenza agli associati
Art. 270- <i>quater</i> c.p.	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
Art. 270- <i>quinquies</i> c.p.	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale



## *Modello di organizzazione e gestione* *Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.*

Art. 270- <i>sexies</i> c.p.	Condotte con finalità di terrorismo
Art. 280 c.p.	Attentato per finalità terroristiche o di eversione
Art. 280- <i>bis</i> c.p.	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
Art. 289- <i>bis</i> c.p.	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
Art. 302 c.p.	Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato
Artt. 304 e 305 c.p.	Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione
Artt. 306 e 307 c.p.	Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

8) fattispecie criminose previste dall'art. 25 *quater*.1 - **cd. Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** con riferimento all'art. 583 bis c.p.;

9) fattispecie criminose previste dall'art. 25 *quinquies* con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche ai casi di commissione dei **c.d. delitti contro la personalità individuale**, e precisamente:

Art. 600 c.p. x	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
Art. 600 <i>bis</i> c.p. x	Prostituzione minorile
Art. 600 <i>ter</i> c.p. x	Pornografia minorile
Art. 600 <i>quater</i> c.p. x	Detenzione di materiale pornografico
Art. 600 <i>quater</i> .1 c.p.	Pornografia virtuale
Art. 600 <i>quinquies</i> c.p. x	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
Art. 601 c.p. x	Tratta di persone
Art. 602 c.p. x	Acquisto e alienazione di schiavi
Art. 609 <i>undecies</i>	Adescamento di minorenni

10) fattispecie criminose di cui all'art. 25 *sexies* del Decreto - **cd. reati di abuso di mercato**, e precisamente:

Art.184 TUF	Abuso di informazioni privilegiate
Art. 185 TUF	Manipolazione di mercato
Art. 186 TUF	Pene accessorie
Art.187 TUF	Confisca

11) fattispecie criminose previste dall'art. 25 *septies* con cui la responsabilità degli Enti viene estesa ai **cd. reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, ovvero:

Art. 589 c.p.	Omicidio colposo
Art. 590, comma 3, c.p.	Lesioni personali colpose

12) fattispecie criminose di cui all'art. 25 *octies* che estende i reati rilevanti ai sensi del Decreto ai **cd. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, ovvero:





**Modello di organizzazione e gestione**  
**Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.**

Art. 648 c.p.	Ricettazione
Art. 648- <i>bis</i> c.p.	Riciclaggio
Art. 648- <i>ter</i> c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

**13) fattispecie criminose previste dall'art. 25 *novies* del Decreto - cd. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, in particolare:**

Art. 171 comma 1 lett. a <i>bis</i> e comma 3 L.A.	Reati relativi alla violazione del diritto d'autore e di altri diritti connessi
Art. 171 <i>bis</i> L.A.	Reati relativi alla violazione del diritto d'autore e di altri diritti connessi
Art. 171 <i>ter</i> L.A.	Reati relativi alla violazione del diritto d'autore e di altri diritti connessi
Art. 171 <i>septies</i> L.A.	Reati relativi alla violazione del diritto d'autore e di altri diritti connessi
Art. 171 <i>octies</i> L.A.	Reati relativi alla violazione del diritto d'autore e di altri diritti connessi

**14) fattispecie criminose previste dall'art. 25 *decies* del Decreto - cd. reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, ovvero:**

Art. 377 <i>bis</i> c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità di giudiziaria
--------------------------	---



## ALLEGATO 2

### *PROCEDURE DEI PROCESSI DECISIONALI*

#### **I. PROCEDURE**

##### Il C.d.A. delibera:

- gli acquisti di maggior rilevanza di importo superiore a € 75.000 (settantacinquemila) poichè sotto questa soglia si rientra nella cifra contemplata dalla delibera di attribuzione dei poteri (contestuale all'insediamento del C.d.A.) al Presidente e all'Amministratore Delegato;
- di partecipare ad una gara d'appalto pubblica;
- in caso di partecipazione a gare d'appalto, se associarsi ad altra impresa per partecipare in R.T.I. all'appalto o usufruendo dell'istituto dell'avvalimento ex art. 89 d.lgs. 50/2016;
- in caso di partecipazione a gare d'appalto, se affidare alcune attività in subappalto:
  - se l'appalto è pubblico non è necessario prevedere alcuna procedura specifica in quanto l'art. 105 Codice Appalti esige già che gli eventuali subappaltatori (deve essere presentata almeno una terna per ogni attività subappaltabile) devono fornire dichiarazioni alla Stazione appaltante attestanti la propria moralità professionale e la regolarità con i contributi previdenziali e le norme sulla sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 80 del d.lgs 50/2016.
  - se l'appalto è privato si segue la procedura generale prevista per i Collaboratori Esterni ovvero si rende loro nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Nuovo Villaggio mediante una lettera inviata via pec o via posta con la quale si invita a prendere visione dei suddetti documenti disponibili sul sito ufficiale della Cooperativa. Nella stessa nota si precisa poi alla ditta interessata che in assenza di riscontri, osservazioni o contestazioni entro 10 giorni dalla ricezione della stessa, i comportamenti prescritti da tali documenti e le linee guida di Nuovo Villaggio si intendono condivisi e accettati.

##### Per gli acquisti sotto gli € 75.000 (settantacinquemila):

- per le spese inerenti le manutenzioni si segue la seguente procedura:
  - l'ufficio che ne rileva la necessità chiede alcuni preventivi a ditte competenti;
  - se l'importo della spesa preventivata è superiore ad € 5.000 (cinquemila) il capo ufficio presenta il miglior preventivo al Presidente o all'Amministratore Delegato perché lo approvino e siglino;
  - se l'importo della spesa preventivata è inferiore ad € 5.000 (cinquemila), in forza di una autorizzazione, il capo ufficio è autorizzato ad approvare e siglare in autonomia il miglior preventivo;
  - il preventivo approvato viene poi protocollato nel "Protocollo Manutenzioni", di cui viene tenuta una copia cartacea nell'Ufficio Servizi Abitativi;
- per le spese relative alle utenze degli immobili che Nuovo Villaggio ha in gestione:
  - il responsabile dell'Ufficio Servizi Abitativi in forza di delega del Presidente, possono autorizzare il pagamento delle bollette vistandole;
  - l'Ufficio Servizi Abitativi è tenuto ad aggiornare costantemente un file Excel delle eventuali volture delle utenze in modo che anche l'Ufficio Amministrazione possa effettuare delle verifiche all'occorrenza;
- per le spese relative ai canoni di locazione degli immobili che Nuovo Villaggio ha in gestione:



## *Modello di organizzazione e gestione* *Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.*

- poiché i canoni di locazione sono da corrispondere sulla base di contratti sottoscritti dal Presidente, l'Ufficio Amministrazione procede ai pagamenti periodici in modo autonomo;
- il Responsabile dell'Ufficio Servizi Abitativi, in forza di autorizzazione del Presidente, deve comunicare tempestivamente all'Ufficio Amministrazione quando per giustificati motivi sia opportuno sospendere il pagamento dei canoni di locazione per un determinato immobile o nei confronti di un determinato locatore;
- gli operatori dell'Ufficio Servizi Abitativi aggiornano costantemente il file Excel "Affitti" e segnalano al Presidente o all'Amministratore Delegato i contratti che sono in scadenza;
- per gli incarichi di lavoro/prestazioni occasionali sempre, per quanto possibile, contrattualizzati per iscritto:
  - sotto gli € 5.000 (cinquemila) il preventivo è approvato dal capo ufficio interessato;
  - sopra gli € 5.000 (cinquemila) il preventivo è approvato dal Presidente o all'Amministratore Delegato su invito/segnalazione del capo ufficio.

### **.II. DELEGHE E AUTORIZZAZIONI**

L'Ufficio Amministrazione con la supervisione del Direttore Generale, si occupa dei servizi di gestione amministrativa e contabile di Nuovo Villaggio in forza di un accordo intercompany firmato il 18 gennaio 2016. I preposti dell'ufficio Amministrazione sono autorizzati a svolgere le seguenti attività:

- Accedere alla posta elettronica e certificata di N.V.
- Nell'ambito delle attività ordinarie, effettuare pagamenti con apposite password per importi inferiori a €10.000 (diecimila) per singolo bonifico o per più bonifici di importo inferiore a complessivi € 30.000 (trentamila) da corrispondersi nell'arco della stessa giornata. Qualora invece gli importi superino questa soglia è necessaria la previa autorizzazione che può avvenire mediante sottoscrizione della contabile del bonifico da parte del Direttore generale o dell'Amministratore Delegato di Consorzio Corte o tramite autorizzazione via mail degli stessi.
- Emettere fatture e registrarle nel programma di contabilità. Le fatture vengono emesse elettronicamente quando sono destinate a una Pubblica Amministrazione.
- Per il pagamento delle fatture l'Ufficio Amministrazione si coordina con il responsabile dell'ufficio interessato che vista la fattura e dà il nulla osta al pagamento per importi inferiori a € 5.000 (cinquemila). Per importi superiori a € 5000 (cinquemila) è necessaria la sigla della fattura da parte del del Direttore generale o dell'Amministratore Delegato di Consorzio Corte.
- Ogni 3/6 mesi l'Ufficio Servizi Abitativi di Nuovo Villaggio con l'ausilio dell'Amministrazione provvede al conteggio degli incassi e delle spese sostenute in relazione ai complessi abitativi siti nei Comuni con i quali NV ha stipulato una convenzione. Successivamente l'Amministrazione provvede a comunicare l'importo al Presidente di Nuovo Villaggio o dell'Amministratore Delegato di Consorzio Corte e gli chiede l'autorizzazione (via mail o con sigla della contabile del bonifico) per procedere a versare ai Comuni i relativi importi dovuti.



**Nuovo Villaggio**  
Società Cooperativa Sociale

## *Modello di organizzazione e gestione* *Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.*

- Per le trasmissioni telematiche delle dichiarazioni IVA annuale e, trasmissioni telematiche dello “spesometro”, trasmissione telematica comunicazione liquidazioni periodiche IVA (trimestrale), calcolo versamento IMU e TASI e altre procedure che esulano dalla contabilità ordinaria Nuovo Villaggio si appoggia al commercialista. Lo stesso professionista contribuisce alla corretta gestione della contabilità con la costante supervisione dei flussi in entrata e uscita e la sua consulenza.
- Per la redazione delle buste paga e gli altri adempimenti inerenti i rapporti di lavoro subordinato Nuovo Villaggio si appoggia ad uno Studio di Consulenza del Lavoro.

52

### SISTEMI DI CONTROLLO

- Controllo trimestrale del revisore contabile unico (su tutta la contabilità e sui i libri sociali);
- Controllo annuale del revisore inviato da Confcoopertive (su tutta la contabilità e sui libri sociali);
- Monitoraggio dell’Ufficio legale interno sulla effettiva e corretta adozione delle suddette procedure, deleghe e autorizzazioni.

Aggiornato il 6 luglio 2017